

## REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

### DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 23 novembre 2007, n. 383

**Legge regionale n. 5/2005, art. 25, comma 5-bis. Regolamento concernente le modalita' di apposizione del visto ai progetti di tirocinio formativo e di orientamento di cittadini stranieri extracomunitari in attuazione dell'art. 25, comma 5-bis, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 5 (Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati). Approvazione.**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 50 del 12 dicembre 2007)

#### IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 9 agosto 2005, n. 18, recante «Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualita' del lavoro»;

Vista la legge regionale 4 marzo 2005, n. 5, recante «Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati», ed in particolare l'art. 25, comma 5-bis, come introdotto dalla sopra citata legge regionale n. 18/2005, secondo il quale la Regione provvede all'apposizione del visto e all'approvazione dei progetti formativi relativi ai periodi temporanei di addestramento previsti dall'art. 27, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e successive modifiche, secondo le modalita' stabilite con regolamento regionale;

Visti il predetto art. 27, comma 1, lettera f) del decreto legislativo n. 286/1998, nonche' l'art. 40, commi 9 e 10, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), come sostituito dall'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334 (Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione);

Visto il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 22 marzo 2006 recante «Normativa nazionale e regionale in materia di tirocini formativi e di orientamento per i cittadini non appartenenti all'Unione europea»;

Ritenuto di disciplinare le modalita' di presentazione e apposizione del visto ai progetti di tirocinio formativo e di orientamento di cittadini stranieri extracomunitari, di cui all'art. 40, comma 9, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999;

Vista la deliberazione della giunta regionale 26 ottobre 2007, n. 2593, con la quale e' stato approvato in via preliminare lo schema di «Regolamento concernente le modalita' di apposizione del visto ai progetti di tirocinio formativo e di orientamento di cittadini stranieri extracomunitari, in attuazione dell'art. 25, comma 5-bis, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 5 (Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati)»;

Sentita, ai sensi dell'art. 30, comma 1, della legge regionale n. 5/2005, la competente commissione del Consiglio regionale, che nella seduta del 14 novembre 2007 ha esaminato il sopra citato schema di regolamento, esprimendo sul medesimo parere favorevole;

Visto il «Regolamento concernente le modalita' di apposizione del

visto ai progetti di tirocinio formativo e di orientamento di cittadini stranieri extracomunitari, in attuazione dell'art. 25, comma 5-bis, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 5 (Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati)», nel testo allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione;

Su conforme deliberazione della giunta regionale 16 novembre 2007, n. 2799;

Decreta:

1. E' approvato il «Regolamento concernente le modalita' di apposizione del visto ai progetti di tirocinio formativo e di orientamento di cittadini stranieri extracomunitari, in attuazione dell'art. 25, comma 5-bis, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 5 (Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati)», nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

ILLY

Regolamento concernente le modalita' di apposizione del visto ai progetti di tirocinio formativo e di orientamento di cittadini stranieri extracomunitari, in attuazione dell'art. 25, comma 5-bis, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 5 (Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati).

Art. 1.

F i n a l i t a'

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 25, comma 5-bis, della legge regionale 4 marzo 2004, n. 5 (Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati) disciplina le modalita' per la presentazione e l'apposizione del visto ai progetti di tirocinio formativo e di orientamento di cittadini extracomunitari che, per finalita' formativa, svolgono presso organizzazioni presenti in Regione attivita' nell'ambito di un rapporto di tirocinio funzionale al completamento di un percorso di formazione professionale, come previsto dall'art. 27, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e successive modifiche, e dall'art. 40, comma 9, lettera a) e comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).

Art. 2.

Presentazione delle domande di apposizione del visto

1. Il soggetto promotore del tirocinio, cosi' come individuato dall'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 142 (Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 sui tirocini formativi e di orientamento), presenta, a mano o a mezzo del servizio postale, domanda di apposizione del visto al progetto di tirocinio, redatta secondo lo schema di cui al comma 3, alla Direzione centrale lavoro, formazione, universita' e ricerca - servizio lavoro, di seguito denominata Ufficio competente.

2. Alla domanda sono allegate due copie del progetto di tirocinio e una della convenzione di tirocinio, redatti in conformita' ai modelli allegati al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 22 marzo 2006 (Normativa nazionale e regionale in materia di tirocini formativi e di orientamento per i cittadini non appartenenti all'Unione europea).

3. Lo schema di domanda di apposizione del visto e' approvato con decreto del direttore centrale lavoro, formazione, universita' e ricerca, viene pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione ed e' reso disponibile nel sito Internet della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Art. 3.

Apposizione del visto ai progetti di tirocinio

1. Il direttore del servizio lavoro, verificata la corrispondenza con quanto previsto dal decreto ministeriale n. 142/1998, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, provvede all'apposizione del visto al progetto di tirocinio formativo e di orientamento ovvero al diniego del medesimo.

2. Nel caso di documentazione mancante o incompleta, l'Ufficio competente richiede le necessarie integrazioni, fissando un termine per la trasmissione delle stesse. La richiesta di integrazioni sospende il termine di cui al comma 1 fino al ricevimento della documentazione richiesta. In caso di mancata risposta alla richiesta

di integrazioni nel termine fissato, la domanda e' archiviata.

3. Dopo l'apposizione del visto, una copia del progetto di tirocinio viene restituita al soggetto richiedente. In caso di mancata apposizione del visto l'Ufficio competente provvede a darne comunicazione scritta.

#### Art. 4.

##### Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Visto, il Presidente: Illy